DECRETO 26 ottobre 2023

(G.U. Serie Generale n.273 del 22-11-2023)

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' E DEI CLONI DI VITE

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art.4, commi 1 e 2 e l'art.16, comma 1;

Visto l'art.3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n.204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n.17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n.17713, che attribuisce al gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie ed in particolare l'art.1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.179, di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art.11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art.9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previo parere del gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, che dispone che il servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n.17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione,

commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n.489243, recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;

Sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 15 settembre 2023;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite;

Decreta:

Art. 1

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art.9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
994	Nero antico
995	Cocozza
996	Reginella
997	Racina piccola
998	Vodorin
A01	Tesola nera
A02	Brepona

b) per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
A03	Ardthirtyfive
A04	Sugrafiftyfour
A05	Sugrafortynine

c) per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritti i seguenti sinonimi:

DECRETO 26 ottobre 2023

(G.U. Serie Generale n.273 del 22-11-2023)

Codice registro	Varietà	Sinonimo
150	Montepulciano	Cordisco

Art. 2

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui all'art.1, è consultabile alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite/

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123.